

DCC 517/9h

NUOVO REGOLAMENTO

DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CASTELLANETA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di ~~San Giuliano~~, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 - Classificazione del Comune

In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs n. 507/93 il Comune di ~~San Giuliano~~ è da considerarsi appartenente alla Classe IV, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2 bis - (facoltativo) Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale.

Per la pubblicità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs 507/93 nonché per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate durante i mesi da GIUGNO a SETTEMBRE (massimo 4 mesi), le tariffe previste dal presente regolamento sono aumentate del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni.

E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne la installazione.

ART. 4 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto e la frazione non è superiore a lire cinquecento se il caso, se è superiore.

l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Il Comune di ~~CASERTA~~ ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario; per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 6 - Funzionario responsabile.

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 7 - Oggetto

ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 8 - Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9 - Modalità di effettuazione della pubblicità

Nel territorio del Comune di ~~CASTELLAN~~ la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario

ART. 11 - Limitazioni e divieti

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

ART. 12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre attispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 14 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 2, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.Lgs n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed elencate nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 507/93. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15 - Oggetto

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di ~~CASTELLANA~~ garantisce, quindi, l'affissione agli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica. Il Comune di ~~CASTELLANA~~ prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale dell'80% è destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

ART. 16 - Superficie delle pubbliche affissioni

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq 12 per ogni 1000 abitanti. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

ART. 17 - Diritto sulle pubbliche affissioni

per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di ~~CASTELLANE~~ è quella stabilita nell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993 per i Comuni di Classe IV.

ART. 18 - Affissioni dirette.

Il Comune di ~~CASTELLANE~~ stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all'Assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:

a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;

b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D.Lgs n. 507/93.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

ART. 19 - Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs 507/93.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del citato decreto legislativo.

ART. 20 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

er i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e
Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi
i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del
s. 507/93;

er i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed
altro Ente che non abbia scopo di lucro;
er i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
i categoria, culturali, sportive, filantropiche e
giose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la
ecipazione degli Enti pubblici territoriali;
er i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
giosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
er gli annunci mortuari.

ART. 21 - Esenzioni del diritto

esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
manifesti riguardanti le attività istituzionali del
ne da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
proprio territorio;
i manifesti delle autorità militari relativi alle
izioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami
armi;
manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in
ria di tributi;
manifesti delle autorità di polizia in materia di
olica sicurezza;
manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
rendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo,
ionali, amministrative;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria
legge;
i manifesti concernenti corsi scolastici professionali
tuiti regolarmente autorizzati.

ART. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni

ubbliche affissioni devono essere effettuate secondo
ordine di precedenza risultante dal ricevimento della
missione che deve essere annotata in apposito registro
nologico.
durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata
uita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del
mittente, il Comune deve mettere a sua disposizione
lenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei
ntitativi affissi.
ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle
erse condizioni atmosferiche si considera causa di forza
giore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a
ci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne
pestiva comunicazione per iscritto al committente.
mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al
mittente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta
affissione.

casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di rispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve provvedere tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi esemplari.

Le affissioni richieste per il giorno in cui è stato assegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per affitto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna affissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'art. 28 essere attribuita tutto o in parte al concessionario del servizio.

L'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio. L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.

ART. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi

L'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.lgs 507/93 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto dovuti.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta indipendentemente dalla data di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato tardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Alle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 6% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 - Gestione del servizio

gestione del servizio di accertamento e riscossione
l'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è
fettuata dal Comune di ~~San Marino~~ con affidamento in
concessione ai soggetti previsti dal D.Lgs n. 507/93, art.
e segg.

ART. 25 - Durata della concessione

concessione del servizio di accertamento e riscossione
l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
fissioni ha durata massima di anni sei.

ART. 26 - Sanzioni amministrative

le violazioni della legge o del presente regolamento si
plicano l'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993.
quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il
concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo
sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva
tifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.
del D.Lgs n. 507/93.
rà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari
usivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e
gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del
reto 507/93.

ART. 27 - Contenzioso

ntro gli atti di accertamento è ammesso ricorso.
all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento
lla Commissione Tributaria provinciale;
alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo
sedimento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs
/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo
ibutario in attuazione della delega al Governo contenuta
ll'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

ART. 28 - Disposizioni

r tutto quanto non previsto dal presente regolamento si
plicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar
do il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche
integrazioni.
presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio
l'anno successivo a quello in cui la relativa
liberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.